

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1255 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2017****relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

dopo aver sentito il comitato EURES,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/589 stabilisce, tra l'altro, i principi e i criteri di base per l'ammissione dei membri e dei partner di EURES.
- (2) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, ciascuno Stato membro istituisce, entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES, monitora le loro attività e ne verifica il rispetto del diritto applicabile nell'attuare tale regolamento e, se necessario, ne revoca le ammissioni.
- (3) Le organizzazioni che, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/589, sono ammesse a partecipare in qualità di membri e partner di EURES per un periodo transitorio dovrebbero, per rimanere all'interno della rete EURES una volta terminato il periodo transitorio, presentare domande in tal senso che devono essere trattate nell'ambito di tali sistemi di ammissione.
- (4) I servizi pubblici per l'impiego designati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/589 non sono soggetti ai sistemi di ammissione, ma devono soddisfare gli obblighi e rispettare i criteri stabiliti in tale articolo.
- (5) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri, attraverso i loro uffici di coordinamento nazionali, sono tenuti a informare l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi di ammissione e alle domande approvate, rigettate o revocate e l'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri uffici di coordinamento nazionali.
- (6) Uno scambio sistematico di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri possono contribuire a migliorare la qualità della progettazione dei sistemi nazionali di ammissione e la loro applicazione.
- (7) Al fine di garantire uno scambio di informazioni aperto e l'apprendimento reciproco fra gli Stati membri, occorre utilizzare un modello comune per descrivere i sistemi nazionali di ammissione e istituire un meccanismo per lo scambio di informazioni.
- (8) Nel tempo può emergere l'esigenza di adattare il modello per rispecchiare l'evoluzione del mercato dei servizi di reclutamento e altri sviluppi. Pertanto è importante istituire un modello di governance al fine di garantire una consultazione e un coinvolgimento adeguati degli uffici di coordinamento nazionali prima dell'adozione di eventuali modifiche del modello,

⁽¹⁾ GUL 107 del 22.4.2016, pag. 1.

